

Sentenza del 24/09/2020 n. 419 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo Sezione/Collegio 7

Intitolazione:

La disciplina dettata dall'[art. 2 bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13](#) in tema di canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, si applica non solo alle insegne uniche, ma in via interpretativa anche in caso di pluralità di insegne - Sussiste

Massima:

L'[art. 2 bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13](#), prevede che "Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (...) non è dovuto per le insegne (...), per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati" (comma 1), che "Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie" (comma 5) e che "In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1" (comma 6) Quindi è certo e pacifico che se l'insegna intera è di superficie superiore ai 5 mq non spetta nessuna esenzione, e l'imposta va pagata sull'intera superficie. Ne consegue che nel caso di insegne separate che complessivamente non superano i 5 metri quadri (di qui il richiamo al comma 1 contenuto nel comma 6), l'imposta non è dovuta, essendo esenti tutte le insegne, come se si trattasse di una insegna unica. Se, invece, la superficie complessiva delle insegne è superiore ai 5 mq, l'imposta è dovuta per l'intera superficie, non diversamente da quello che accadrebbe se si trattasse di una insegna unica.

Testo:

Con atto notificato in data 23 settembre 2019 B. snc riassumeva il giudizio nei confronti di I. srl a seguito della sentenza della Corte di Cassazione in data 11 aprile 2019, con la quale era stata cassata la sentenza della CTR Abruzzo sez. di st. di L'Aquila in data 14 giugno 2016, per difetto di motivazione.

Quindi, chiedeva il rigetto dell'appello avverso la sentenza della CTP di Chieti in data 13 marzo 2015 con la quale era stato accolto il ricorso. Si costituiva I. srl, chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto avverso la suddetta sentenza. All'udienza del 27 gennaio 2020 la controversia è stata decisa come da dispositivo che segue. L'appello dell'I. va accolto. Va premesso che la Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado per difetto di motivazione, per cui va esaminato l'appello proposto dall'I.. Questa aveva notificato alla contribuente avviso di accertamento per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità per euro 359, 00 in ordine ad una targa illuminata di mq 3, 5. Nella fattispecie, la contribuente aveva una insegna di mq 8, 00 e altra insegna di mq 3, 5. L'I. sostiene che l'imposta va pagata per l'intera superficie, la contribuente sostiene che l'imposta va pagata solo per l'insegna di mq 8, mentre l'insegna di mq 3, 5 è esente. La questione riguarda l'interpretazione dell'[art. 2 bis commi 5 e 6 del d. l. n. 13 del 2002](#), come conv. in legge dalla [legge n. 75 del 2002](#), il quale prevede che "Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (...) non è dovuto per le insegne (...), per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati". (comma 1), che "Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie" (comma 5) e che "In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1" (comma 6).

Il contribuente sostiene che tale normativa va interpretata nel senso che, in caso di pluralità di insegne, comunque spetta al contribuente l'esenzione nei limiti di mq 5, e quindi nel caso di specie per l'insegna di superficie minore. L'interpretazione è errata. Infatti, poiché è certo e pacifico che se l'insegna intera è di superficie superiore ai 5 mq non spetta nessuna esenzione, e l'imposta va pagata sull'intera superficie, sarebbe del tutto irragionevole che fosse dettata una diversa disciplina in caso di più insegne separate. Ciò si presterebbe ad evidenti e facili abusi. La norma va invece pianamente interpretata nel senso che se vi sono diverse insegne che complessivamente non superano i 5 metri quadri (di qui il richiamo al comma 1 contenuto nel comma 6), l'imposta non è dovuta, essendo esenti tutte le insegne, come se si trattasse di una insegna unica. Se, invece, la superficie complessiva delle insegne è superiore ai 5 mq, l'imposta è dovuta per l'intera superficie, non diversamente da quello che accadrebbe se si trattasse di una insegna unica. In sostanza, il contribuente o è esente per tutta la superficie o paga per l'intera superficie, a seconda se essa è superiore o meno a 5 mq.

Quindi, il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento va rigettato e l'appello accolto. La particolarità della vicenda impone la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi del giudizio, compresa la fase di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.